

Tribunale di Torino, 19 novembre 2008 – Est. Di Capua.

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi

**Procedimento civile – Rinnovazione e integrazione della citazione nei confronti di parti costituite – Notifica al procuratore costituito.**

**Procedimento civile – Ordine di rinnovazione e integrazione della citazione – Violazione – Conseguenze.**

**Procedimento civile – Udienza ex art. 183 c.p.c. – Concessione dei termini alle parti – Invito a precisare le conclusioni – Ordinanza – Condizioni.**

*Nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione e l'integrazione dell'atto di citazione al convenuto, o al terzo chiamato, già costituito in giudizio, tale attività dovrà essere eseguita mediante notifica dell'atto al procuratore ai sensi dell'art. 170, comma 1, cod. proc. civ. oppure mediante deposito del medesimo in cancelleria con attestazione dell'avvenuto scambio con il procuratore medesimo. (fb)*

*Nel caso in cui la parte non ottemperi alla rinnovazione o integrazione della domanda ordinate dal giudice ai sensi dell'art. 164, comma 5, cod. proc. civ., la conseguenza sarà l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, comma 3, nella prima ipotesi (omessa rinnovazione) e la nullità da dichiararsi con sentenza nella seconda. (fb)*

*Nel caso di concessione dei termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. (così come sostituito, con decorrenza dal 01.03.2006, dall'art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificato dall'art. 1 legge n. 263/2005) è possibile fissare un'udienza, all'esito della quale provvedere sulle eventuali richieste istruttorie o invitare le parti a precisare le conclusioni, come del resto già sostenuto in giurisprudenza (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, ord. 24 ottobre 2006, Rg. 10727/06, in "Giur. di merito – GIUFFRÈ" 2007), tenuto conto, tra l'altro: i) del disposto di cui all'art. 183, 7° comma, seconda parte, c.p.c., ai sensi del quale "se provvede con ordinanza pronunciata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni"; ii) dell'opportunità di consentire alle parti di eccepire l'eventuale tardività o irritualità delle memorie previste dalla norma e, in particolare, della terza memoria (destinata alle sole indicazioni di prova contraria); iii) della necessità di consentire alle parti di disconoscere un documento prodotto con la terza memoria (per l'eventualità che, sia pure eccezionalmente, detto documento rivesta natura di "prova contraria"). (edc)*

Il Tribunale (omissis)  
ha pronunciato la seguente

# IL CASO.it

## ORDINANZA

- rilevato che, nella propria comparsa di costituzione e risposta datata 04.03.2008 la terza chiamata ASSICURAZIONE S.p.a. ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo datato 17.11.2007 notificatole dalla convenuta N. S.r.l. in data 27.11.2007, ai sensi dell'art. 164, 4° comma, c.p.c.;
- rilevato che, con Ordinanza datata 31.03.2008, depositata in data 01.04.2008, il Giudice Istruttore sottoscritto, ritenuta fondata l'eccezione, ha:
- rilevato la nullità dell'atto di citazione per chiamata del terzo ASSICURAZIONE S.p.a. datato 17.11.2007, notificatole dalla convenuta N. S.r.l. in data 27.11.2007, per assoluta incertezza del requisito stabilito nel n. 3) dell'articolo 163 ("determinazione della cosa oggetto della domanda"), ai sensi degli artt. 183, 1° comma, e 164, 4° e 5° comma, c.p.c.;
- fissato alla convenuta N. S.r.l. termine perentorio fino al 15.06.2008 per integrare la domanda e notificarla, ai sensi dell'art. 164, 5° comma, c.p.c.;

- fissato nuova udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. al 14.11.2008 ore 09,00, con termine alla terza chiamata ASSICURAZIONE S.p.a. fino a venti giorni prima della suddetta nuova udienza per depositare una nuova comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c., ai sensi degli artt. 164, 6° comma, e 183, 2° comma, c.p.c.;

### **IL CASO.it**

-rilevato che a verbale di udienza in data 14.11.2008 la terza chiamata ASSICURAZIONE S.p.a. ha eccepito l'irritualità dell'integrazione della domanda effettuata dalla convenuta N. S.r.l., essendo stata notificata alla terza chiamata personalmente, anziché al procuratore costituito di quest'ultima, a norma dell'art. 170 c.p.c. e ritenuta fondata tale eccezione, sulla base dei rilievi che seguono:

- ai sensi dell'art. 164, 4° comma, c.p.c., "La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo";

- ai sensi dell'art. 164, 5° comma, c.p.c., "Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione";

- ai sensi dell'art. 164, 6° comma, c.p.c., "Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 183 e si applica l'articolo 167";

- dunque, ai sensi del citato art. 164, 5° comma, c.p.c., se il convenuto non si sia costituito, il giudice deve fissare all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione; se, invece, il convenuto si sia costituito, il giudice deve fissare all'attore un termine perentorio per integrare la domanda;

- questa seconda ipotesi presuppone quindi chiaramente l'avvenuta costituzione del convenuto, con conseguente applicazione dell'art. 170, 1° comma, c.p.c., ai sensi del quale "Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge non disponga altrimenti", nonché dell'art. 170, 4° comma, c.p.c., ai sensi del quale "Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore";

- nel caso di specie, poiché la terza chiamata ASSICURAZIONE S.p.a. era costituita, la N. S.r.l. avrebbe dovuto, entro il termine perentorio assegnato dal Giudice Istruttore ai sensi dell'art. 164, 5° comma, c.p.c., integrare la domanda e notificarla al procuratore costituito della ASSICURAZIONE S.p.a. o, in alternativa comunicarla al procuratore stesso mediante deposito in cancelleria o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore stesso, a norma dell'art. 170, 1° e 4° comma, c.p.c.;

- né può ritenersi sufficiente il successivo deposito all'udienza in data 14.11.2008 dell' "atto di citazione per chiamata di terzo", da parte della N. S.r.l. tenuto conto che, come si è detto, il Giudice sottoscritto aveva fissato termine perentorio fino al 15.06.2008 per integrare la domanda, ai sensi dell'art. 164, 5° comma, c.p.c.;

-rilevato che l'art. 164 c.p.c. non contempla le ipotesi della mancata rinnovazione della citazione o integrazione della domanda ma, come correttamente osservato dalla dottrina prevalente, la lacuna è facilmente colmabile:

### **IL CASO.it**

- nel caso di mancata "rinnovazione della citazione" entro il termine perentorio fissato dal Giudice il processo si estingue, ai sensi dell'art. 307, 3° comma, c.p.c.;

- invece, nel caso di mancata "integrazione della domanda" entro il termine perentorio fissato dal Giudice, esclusa la possibilità di estinzione del processo, non essendo l'ipotesi della mancata integrazione prevista dall'art. 307, 3° comma, il Giudice dovrà con Sentenza dichiarare la nullità della stessa, dal momento che il convenuto, costituendosi, ha reso attuale il proprio diritto alla decisione (ed al rimborso delle spese processuali);

-ritenuto, pertanto, di dover riservare la declaratoria di tale nullità alla fase decisionale;

-rilevato che le parti hanno chiesto, in via principale o subordinata, la concessione dei termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. (così come sostituito, con decorrenza dal 01.03.2006, dall'art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificato dall'art. 1 Legge n. 263/2005);

-ritenuto che, nel caso di concessione dei predetti termini, sia possibile fissare un'udienza, all'esito della quale provvedere sulle eventuali richieste istruttorie o invitare le parti a

precisare le conclusioni (o, più precisamente, per esigenze d'ufficio, fissare apposita udienza per la precisazione conclusioni), come del resto già sostenuto in giurisprudenza (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 24 ottobre 2006 Rg. 10727/06 in "Giur. di merito - GIUFFRÈ" 2007, n. 6, I, pag. 1682 ed in "Giuraemilia - UTET Giuridica" sul sito [www.giuraemilia.it](http://www.giuraemilia.it)), tenuto conto, tra l'altro:

**IL CASO.it**

- del disposto di cui all'art. 183, 7° comma, seconda parte, c.p.c., ai sensi del quale "se provvede con ordinanza pronunciata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni";
- dell'opportunità di consentire alle parti di eccepire l'eventuale tardività o irrivalenza delle memorie previste dalla norma e, in particolare, della terza memoria (destinata alle sole indicazioni di prova contraria);
- della necessità di consentire alle parti di disconoscere un documento prodotto con la terza memoria (per l'eventualità che, sia pure eccezionalmente, detto documento rivesta natura di "prova contraria");

P.Q.M.

R I S E R V A

la declaratoria di nullità della "integrazione della domanda" da parte della convenuta N. S.r.l. nei confronti della terza chiamata ASSICURAZIONE S.p.a. alla fase decisionale.

C O N C E D E

ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c. (così come sostituito, con decorrenza dal 01.03.2006, dall'art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificato dall'art. 1 Legge n. 263/2005), ad entrambe le parti:

- un termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente Ordinanza, per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria

F I S S A

udienza successiva a martedì 07 aprile 2009 ore 09,00.

A U T O R I Z Z A

**IL CASO.it**

il ritiro dei rispettivi fascicoli.

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 17.11.2008

Depositata in data 19.11.2008